



Ministero dell'Istruzione.

sogei

**CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E LA
SOGEI PER LO SVILUPPO, EVOLUZIONE E CONDUZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO**

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, IMPEGNO ECONOMICO E DURATA.....	9
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITA' DEL MINISTERO	11
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'	12
ARTICOLO 4 SERVIZI DI SVILUPPO.....	13
ARTICOLO 5 SERVIZI DI SUPPORTO	14
ARTICOLO 6 SERVIZI DI BASE	14
ARTICOLO 7 PRODOTTI SERVIZI SPECIFICI.....	14
ARTICOLO 8 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE	15
ARTICOLO 9 TRANSITORIO	16
ARTICOLO 10 ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO.....	17
ARTICOLO 11 PIANIFICAZIONE	20
ARTICOLO 12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	21
ARTICOLO 13 RAPPORTI PERIODICI E FATTURAZIONE	23
ARTICOLO 14 PAGAMENTI	24
ARTICOLO 15 PRESTAZIONI ESTERNE.....	25
ARTICOLO 18 RECESSO	28
ARTICOLO 19 MONITORAGGIO	28
ARTICOLO 20 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ.....	29
ARTICOLO 21 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	30
ARTICOLO 22 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	30
ARTICOLO 23 SICUREZZA DEL SISTEMA	32
ARTICOLO 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
ARTICOLO 25 CONTROVERSIE	34
ARTICOLO 26 REFERENTI DI CONVENZIONE E INFORMAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI	35
ARTICOLO 27 ONERI E SPESE CONTRATTUALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ARTICOLO 28 VALORE DEGLI ALLEGATI	35

**CONVENZIONE PER LO SVILUPPO, EVOLUZIONE E CONDUZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

TRA

Il Ministero dell'Istruzione con sede in Roma, Viale di Trastevere, 76/a, C.F. n. 80185250588, per il quale interviene l'Ing. Davide D'Amico, nato a Roma il 03/07/1974, in qualità di Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021.

VISTI

- Visto l'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della Sogei sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- Visto l'articolo 26 dello statuto della Società, che prevede che l'esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

- Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- Visto il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica
- Visto l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;
- Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero

dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare l’articolo 3, comma 9-bis, che modifica l’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Ministero dell’istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale può avvalersi della Società;

- Visto l’art 39 sexies del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che sostituisce l’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come segue “Art. 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica) “E’ previsto che al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell’istruzione si avvale della SOGEI sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale”.

- Visto che per effetto dell’art. 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

- Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Visto il parere AGID n. 8/2022 allegato alla determinazione n. 113/2022, reso ai sensi dell'Articolo 14bis, comma 2, lettera f) del C.A.D. sulla presente Convenzione;
- Visto che Sogei non può al momento prendere in carico il servizio di gestione del sito di Villa Lucidi, presso cui insiste il CED dell'amministrazione e a cui si riferiscono particolari servizi, quali ad esempio giardinaggio e portineria e il servizio per la Gestione dell'ambiente distribuito (GOAD), in quanto non sono al momento presenti convenzioni/accordi quadro di servizi analoghi su Consip Spa;
- Visto che è in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che modifica l'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che all'art. 1 comma 768 prevede: "Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti";
- Visto che l'amministrazione con nota prot. 1950 del 30 maggio 2022 ha comunicato ad Agid che per le motivazioni sopra riportate, nella convenzione pluriennale da stipulare con Sogei non saranno ricompresi i servizi GOAD e Gestione di Villa Lucidi che pertanto sono stati espunti dall'allegato D alla presente convenzione limitatamente al primo anno;
- Visto che l'amministrazione con nota prot. 1952 del 30 maggio 2022 ha comunicato a Sogei che per le motivazioni addotte dalla società stessa si

rende necessario effettuare una proroga del contratto rep. 2037 per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di efficacia della convenzione, nelle more dell'individuazione, da parte di Sogei stessa di idonei strumenti contrattuali atti a gestire il servizio GOAD e che venga dismesso il CED, attraverso Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi;

- Vista la nota prot. n. 1991 del 1° giugno 2022 con cui Agid informa il Ministero del permanere della validità del parere già espresso;

CONSIDERATO CHE

- la presente Convenzione si rende necessaria al fine di definire la disciplina generale dei rapporti tra il Ministero dell'istruzione e Sogei ai sensi dell'art 39 sexies del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

- per attuare quanto previsto dell'art 39 sexies del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, si rende necessario un piano di transizione che consenta la presa in carico del Sistema Informativo del Ministero da parte di Sogei;

- con comunicazione prot. n. 00944 del 18 marzo 2022 il Ministero ha richiesto alla SOGEI, nelle more della definizione del processo di controllo della presente convenzione, di dare anticipata esecuzione alle attività ivi previste sulla base delle specifiche direttive fornite dal Ministero stesso;

- ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 11 maggio 2022, prot. n. 15680, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società ed alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'Azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio

economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui alla presente Convenzione;

- con nota prot. MF – DF prot. n. 26299 del 19 maggio 2022, il Dipartimento delle Finanze e con nota prot. MF – DT prot. 49847 del 26 maggio 2022, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il rispettivo parere in ordine alla sottoscrizione della presente Convenzione;

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in appresso indicato:

- Codice etico: indica il documento della SOGEI, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;

- Consip, concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;

- Convenzione, indica il presente documento stipulato fra le Parti;

- Linee strategiche; indica le linee strategiche per l'evoluzione del Sistema Informativo redatte dal Ministero in coerenza con il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e con le direttive e regolamenti europei sull'innovazione digitale;

- Livelli di servizio: indica i livelli di qualità previsti per l'erogazione dei Servizi;
- Ministero, Ministero dell'Istruzione;
- Parte: indica, a seconda dei casi, il Ministero o la SOGEI;
- Parti: congiuntamente il Ministero e la SOGEI;
- Piani operativi: indica i documenti redatti dalla SOGEI che individuano gli obiettivi e le attività da svolgere per il Ministero relativamente agli specifici progetti, anche di durata pluriennale oggetto di esecuzione;
- Rapporto periodico: indica il rapporto redatto dalla SOGEI sullo stato di avanzamento di ciascun Piano operativo;
- Servizi: si intendono i servizi erogati da SOGEI come definiti nell'Allegato A comprensivi dell'indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio;
- Sistema informativo: indica il Sistema Informativo del Ministero;
- Società: indica la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.

ARTICOLO 1

OGGETTO, IMPEGNO ECONOMICO E DURATA

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra il Ministero e la Società con riguardo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo del Ministero ai sensi dell'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come sostituito dall'art 39 sexies del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Ai fini della presente Convenzione, la Società provvede alla erogazione dei Servizi in favore del Ministero secondo le modalità e nei limiti previsti dai Piani operativi di cui al successivo articolo 11 redatti in coerenza

con quanto definito nell'Allegato D denominato "Piano di contratto pluriennale".

3. I Piani operativi saranno definiti sulla base dei Servizi individuati nell'Allegato A alla presente Convenzione denominato "Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi" in coerenza con quanto definito nell'Allegato D.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente Convenzione, la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica provvederà nei limiti della propria dotazione finanziaria annuale prevista dalla Legge di bilancio.

5. L'attivazione dei servizi da erogare nell'ambito della presente Convenzione è subordinata alla preventiva richiesta dell'Amministrazione, previa disponibilità di bilancio e nei relativi limiti delle risorse finanziarie annuali di bilancio assegnate.

6. I Piani operativi di cui al sopracitato comma 3 possono includere attività finanziate con ulteriori risorse che dovessero rendersi eventualmente disponibili in corso d'anno anche su capitoli di spesa gestiti da altre Direzioni generali del Ministero e con appositi finanziamenti del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in cui il MI è soggetto attuatore o subattuatore.

7. Pertanto, l'impegno economico complessivo previsto nell'allegato D della presente Convenzione è da intendersi come un massimale di spesa e non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione. Tale massimale, infatti, potrà essere raggiunto solo eventualmente, qualora l'amministrazione disponga di sufficienti risorse. Di tale situazione si terrà conto per la definizione dei Piani operativi.

8. La presente Convenzione ha validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di registrazione degli organi di controllo. Tale circostanza sarà tempestivamente comunicata dal Ministero alla Società a mezzo PEC..

9. Le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo della presente Convenzione almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.

10. In caso di mancato rinnovo, le Parti concordano con apposito atto tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, senza soluzione di continuità, ivi incluso il trasferimento del know-how e delle competenze al Ministero e/o a terze parti da quest'ultimo individuate secondo quanto previsto dall'articolo 10.

ARTICOLO 2

RUOLI E RESPONSABILITA' DEL MINISTERO

1. Il Ministero, nel governo della presente Convenzione, ha il compito di:

a) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per l'eventuale revisione degli istituti contrattuali per i quali le Parti concordino sulla necessità di variazione;

b) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per la definizione dei Piani operativi di cui all'articolo 11 della presente Convenzione;

c) affidare alla Società, in coerenza con le Linee strategiche, nell'ambito dei Piani operativi progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione, manutenzione e conduzione di soluzioni/piattaforme, nonché alla manutenzione, evoluzione del Sistema Informativo;

d) presiedere e indirizzare attraverso la competente “Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica”, il governo e la pianificazione dello sviluppo e della gestione delle aree del Sistema informativo;

e) definire i contenuti delle attività relative al sistema scolastico contribuendo alla personalizzazione delle soluzioni prospettate, monitorare i Servizi erogati dalla Società, controllare i Livelli di servizio, effettuare la verifica di conformità dei Servizi e approvarne le risultanze.

2. Il Ministero potrà avvalersi di altri fornitori, per attività non previste dalla presente Convenzione e dai relativi Piani operativi.

ARTICOLO 3

RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. La Società eroga rimanendone pienamente responsabile i servizi di cui all'Allegato A in coerenza con quanto definito nell'Allegato D nonché provvede alla acquisizione dei beni e servizi, nel rispetto delle previsioni degli specifici Piani operativi.

2. Le scelte tecniche per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione di soluzioni e piattaforme del Sistema Informativo definiti nei Piani operativi, di carattere strategico in termini di particolare rilevanza economica e/o organizzativa per il Ministero, saranno con lo stesso concordate.

3. La Società dovrà assicurare i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni.

4. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, la SOGEI non è ritenuta responsabile per ritardi o disservizi, dovuti a cause ad essa non imputabili; in particolare, la SOGEI non potrà essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:

a) l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla SOGEI nell'ambito della

presente Convenzione;

b) eventi fortuiti o causa di forza maggiore, debitamente documentati, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 16.

ARTICOLO 4

SERVIZI DI SVILUPPO

1. Il servizio di sviluppo, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione, include lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del Ministero.

2. Resta, comunque, inteso che la Società procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.

3. Nella realizzazione di nuovo software, la Società dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La Società adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni.

4. La Società è impegnata, a richiesta del Ministero, a fornire servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo, ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del Sistema informativo ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.

5. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto dall'Allegato A alla presente Convenzione, la Società è impegnata a prestare,

a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software sviluppate per il Ministero dalla Società nell'ambito della presente Convenzione.

6. Concluso il periodo di cui al precedente comma 5, gli interventi volti a rimuovere dal software di cui al precedente comma 1 i malfunzionamenti saranno remunerati secondo le metriche previste nell'Allegato A.

7. I flussi di comunicazione fra la Società e il Ministero sono definiti nell'ambito dell'Allegato C denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" alla presente Convenzione.

ARTICOLO 5

SERVIZI DI SUPPORTO

1. I servizi di supporto, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione, vengono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa.

2. I flussi di comunicazione fra la Società e il Ministero sono definiti nell'ambito dell'Allegato C alla presente Convenzione.

ARTICOLO 6

SERVIZI DI BASE

1. I Servizi di base, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione, sono comprensivi di beni e servizi – che la Società acquisterà a propria cura e spese – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

ARTICOLO 7

PRODOTTI SERVIZI SPECIFICI

1. La Società realizza/eroga Prodotti Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato B alla presente Convenzione denominato "Documento di predisposizione dei Piani operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione".

2. I Prodotti Servizi Specifici già definiti nell'Allegato D, nonché nuovi

ed ulteriori di cui si individui l'esigenza, sono definiti nei Piani operativi in cui sarà altresì definita la modalità di remunerazione.

ARTICOLO 8

BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. La Società provvederà ad acquisire i beni ed i servizi, strumentali e individuati negli specifici Piani operativi, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui in Premessa, che prevedono che la Società, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi, per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, e comunque secondo la normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui la Società, in relazione a quanto previsto negli specifici Piani operativi, dovesse provvedere ad acquisire beni o servizi attraverso la Consip S.p.A., in nome proprio e per conto del Ministero, il Ministero sosterrà i costi eventualmente sostenuti dalla Società nei confronti di Consip nell'ambito dei massimali previsti dagli specifici Piani operativi in conformità a quanto previsto al successivo comma 4.

3. Per l'acquisizione di beni e di servizi in nome proprio e per conto del Ministero:

a) la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi, ivi inclusa la fase dell'affidamento è effettuata sulla base di quanto previsto al precedente comma 1;

b) la gestione tecnico- amministrativa dei relativi contratti è operata dalla Società sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;

c) la Società provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali; gli importi

eventualmente derivanti dall'applicazione di penali corrisposti dai fornitori sono riconosciuti, nel rispetto delle vigenti norme fiscali e tributarie, al Ministero attraverso l'emissione di apposite note di credito;

d) la Società procederà alla verifica di conformità dei beni acquisiti, le cui risultanze faranno stato tra la Società e il Ministero, provvedendo altresì a dare comunicazione ai fornitori, dell'esito positivo.

4. il Ministero rimborserà alla Società gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori nonché gli eventuali importi corrisposti dalla Società a Consip S.p.A. a fronte dello svolgimento della procedura di affidamento.

5. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla Società, di cui al precedente comma 3, si intendono trasferiti al Ministero alla data della loro installazione presso i luoghi da questi indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.

6. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la Società è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del Ministero.

7. In caso di ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A., di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle responsabilità tra fornitore dei beni e il Ministero e la gestione e l'esecuzione del relativo contratto verranno regolamentate secondo le modalità e i termini previsti dalle convenzioni stesse.

ARTICOLO 9

TRANSITORIO

1. La Convenzione prevede un periodo transitorio, inteso come il periodo necessario alla Società per poter garantire l'erogazione dei servizi così come descritti nell'Allegato A.

2. Il piano e le modalità di esecuzione delle attività nonché i livelli di

servizio da garantire e le relative penali, propri del periodo transitorio, sono descritti nel Piano operativo relativo.

3. Il periodo transitorio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente estendibili a 24 (ventiquattro), durante i quali la Società si impegna a:

a) garantire la completa continuità dei servizi del Sistema Informativo erogati agli utenti del sistema;

b) mettere a punto la struttura organizzativa, dei processi, degli strumenti e dei meccanismi procedurali per la gestione della relazione contrattuale a regime con l'Amministrazione;

c) mettere a punto le modalità di misurazione e rendicontazione dei Livelli di Servizio a regime, inclusi i sistemi di reporting degli stessi.

4. Con particolare riferimento ai servizi GOAD - Gestione Operativa ambiente distribuito - di cui all'Allegato D, nelle more dell'attivazione di idonei strumenti contrattuali da parte della Società, nell'ambito delle procedure di affidamento poste in essere dalla Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza della Società, il Ministero, al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi erogati, continua a gestire il servizio per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di efficacia della presente convenzione attraverso una proroga del contratto attualmente in essere. La proroga del contratto avrà comunque termine al momento della conclusione della procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo e della efficacia del relativo contratto.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO

1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi della Società da porre in essere nel periodo immediatamente precedente la scadenza della presente Convenzione per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, la Società dovrà porre in essere le attività di chiusura della Convenzione, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali indicano l'ordinata migrazione di:

- a) software di proprietà del Ministero di cui all'articolo 4;
- b) software in licenza di proprietà del Ministero;
- c) dati di cui il Ministero è Titolare;
- d) documentazione per la gestione dei sistemi;

relativi al Sistema Informativo, dalla Società al Ministero, ovvero al Terzo che sarà indicato dal Ministero stesso.

3. Il Ministero almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della presente Convenzione, attiva il Trasferimento dandone formale comunicazione alla Società.

4. Contestualmente il Ministero comunica alla Società la data di avvio delle relative attività, la loro durata, che in ogni caso, non sarà superiore a tre mesi di calendario continuativi dalla data di avvio, e le specifiche direttive sulla modalità di predisposizione del Piano di Trasferimento di cui al comma successivo.

5. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) nei due mesi successivi alla data di formale comunicazione.

6. La Società affiancherà il Ministero, ovvero il Terzo da quest'ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento. La Società dovrà nominare il Responsabile del Trasferimento.

7. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico della Società, quest'ultima si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (periodo di garanzia) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito

a interventi relativi a problemi connessi al Trasferimento stesso e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte senza diritto da parte della Società ad alcun corrispettivo.

8. I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore per i profili professionali riportati nell'Allegato A e riportati nella comunicazione formale di cui al comma 3.

9. Il Ministero verserà i corrispettivi concordati alla Società in unica soluzione successivamente al termine delle attività di Trasferimento e del periodo di garanzia, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse.

10. Tutte le attività a carico della Società che si rendessero necessarie a causa del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento secondo quanto riportato nella comunicazione formale di cui al comma 3, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero.

11. La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di Trasferimento da parte della Società, autorizzerà il Ministero ad applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari al 20% del corrispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

12. In caso di proroga della data di scadenza della Convenzione i termini per l'esecuzione delle attività di Trasferimento saranno conseguentemente differiti. Considerando che, in funzione del periodo in cui vengono eseguite le attività di Trasferimento, alcuni servizi possono presentare maggiori criticità in relazione alla continuità operativa dell'Amministrazione, le date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non coincidere. La Società manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell'erogazione degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di trasferimento.

13. Le attività di Trasferimento saranno eseguite sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero e saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità della Società: pertanto la Società sarà ritenuta responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell'espletamento delle attività di Trasferimento ove non abbia adempiuto alle direttive sopra richiamate. In tale ottica, la Società si impegna a manlevare il Ministero da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti o errori.

ARTICOLO 11

PIANIFICAZIONE

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti negli specifici Piani operativi
2. I Piani operativi, redatti per l'anno di riferimento secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato B alla presente Convenzione, individuano i servizi da erogare con l'indicazione delle tempistiche e delle relative quantificazioni economiche. In apposita tabella riepilogativa sarà riportata la quantificazione complessiva del massimale dei costi annuali.
3. Il Piano operativo viene redatto con cadenza annuale dalla Società e dovrà essere approvato dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica in tempo utile al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ivi previsti.
4. Per il primo anno di vigenza della presente Convenzione, il Piano operativo sarà redatto dalla Società entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della presente Convenzione.
5. Il Piano operativo può essere oggetto di rimodulazione a cura del Ministero, attraverso la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede

di attuazione. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire alla Società di adeguare corrispondentemente i Servizi erogati.

6. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del Piano operativo, in conformità a quanto previsto al precedente comma 5 la Società provvederà all'erogazione dei Servizi previa richiesta inviata a mezzo PEC dal Ministero attraverso la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

7. Qualora le variazioni e/o i nuovi obiettivi, anche definiti in norma primaria, rendano necessario il superamento dei limiti di cui all'articolo 1 comma 4, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 12

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I Livelli di servizio che la Società dovrà assicurare nell'erogazione dei Servizi e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A alla presente Convenzione, fatto salvo quanto ulteriormente previsto negli specifici Piani operativi relativamente ai Prodotti servizi specifici di cui all'articolo 7. Entro il termine del periodo transitorio le parti si impegnano a valutare l'efficacia e l'adeguatezza dei livelli di servizio previsti, apportando eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie per innalzare la qualità della fornitura.

2. Ai fini del controllo dei Livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali, si procederà come segue:

a) la Società comunicherà i livelli di servizio effettivamente conseguiti e gli eventuali scostamenti verificatisi;

b) la Società manterrà a disposizione del Ministero, per 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione dell'ultimo Rapporto periodico di cui al successivo articolo 13 le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche;

c) la Società, per l'effettuazione dei controlli, dovrà rendere disponibili le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la Società.

3. Tutte le penali previste dalla presente Convenzione potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla Società, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.

4. Il Ministero, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione alla Società tramite PEC non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.

5. Le Parti si danno atto che, in caso di violazione di Livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.

6. La Società provvederà a riconoscere al Ministero quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 4. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la Società ritenga di non condividere le conclusioni del Ministero, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la Società dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 25 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

7. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale della Società, che si configuri come causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal Ministero nei confronti della Società stessa, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 in materia di attivazione delle procedure di Disaster recovery

.ARTICOLO 13

RAPPORTI PERIODICI E FATTURAZIONE

1. Dei Servizi erogati in attuazione dei Piani operativi la Società darà conto al Ministero mediante appositi Rapporti periodici aventi cadenza quadrimestrale, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato B:
 - a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile,
 - b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del Ministero con maggior frequenza da concordare tra le Parti.
2. I Rapporti periodici di cui al comma 1, lettera a) dovranno essere inviati, al Ministero entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal Ministero, fermo restando che il Rapporto periodico relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I Rapporti periodici di cui al comma 1, lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Ministero.
4. Le eventuali osservazioni sui Rapporti periodici di cui al precedente comma 3 da parte del Ministero dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i Rapporti periodici si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l'invio del Rapporto periodico, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la Società provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto del Ministero,

le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della Società, sul quale il Ministero comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.

6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del Rapporto periodico relativo all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la Società resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12.

7. Atteso che la Società è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Ministero trasferirà alla Società una quota a titolo di anticipo, non superiore al 10% dell'importo complessivo previsto dagli specifici Piani operativi.

8. Entro 30 giorni dall'approvazione dei Rapporti periodici, di cui al precedente comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal Ministero ai sensi del precedente comma 7 e quanto risultante dai predetti Rapporti periodici.

9. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della Società e tenute a disposizione del Ministero per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14

PAGAMENTI

1. Il Ministero provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della singola fattura, al pagamento, previa ricezione di fattura elettronica – codice IPA 02VQTO; il pagamento dovrà avvenire sul conto corrente IBAN: IT26J0623003205000040677976 intestato alla Società la quale si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero l'eventuale modifica.

2. In caso di ritardato pagamento, la Società potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 15

PRESTAZIONI ESTERNE

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione, la Società, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze, nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, selezionati sulla base delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto della normativa vigente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 5, remunerate secondo la Metrica Tempo e Spesa, il Ministero rimborserà alla Società, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali previsti per le suddette voci.

ARTICOLO 16

FORZA MAGGIORE

1. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, ad eccezione degli obblighi della Società relativamente alle normali procedure di recovery o ai servizi di Disaster Recovery come descritti nell'Allegato A.
2. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore in relazione ad un altro cliente della Società non costituisce un evento di Forza Maggiore per la presente Convenzione tranne nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore coinvolga sia l'altro cliente della Società che il Ministero.
3. La Società dovrà comunicare il verificarsi di un evento di forza maggiore via posta elettronica certificata all'Amministrazione entro 4 (quattro) ore dal verificarsi dell'evento e descrivere con precisione i dettagli e la natura dell'evento stesso.
4. Nel caso in cui il verificarsi di un evento di Forza Maggiore comporti l'interruzione dei servizi che verranno individuati dal l'Amministrazione

come servizi pubblici essenziali per un periodo di tempo superiore a quello previsto per l'attivazione della procedura di disaster recovery il Ministero ha la facoltà, previa comunicazione alla Società, di:

a) cessare i pagamenti per i predetti servizi impattati fino al completo ripristino degli stessi e procurarsi la fornitura di detti servizi mediante altri fornitori, e la Società sarà responsabile per sessanta giorni, dalla data in cui tale fornitore alternativo comincerà a fornire i servizi in questione, per gli importi in eccesso che l'Amministrazione corrisponderà al fornitore alternativo, rispetto a quelli che sarebbero stati corrisposti alla Società,

b) risolvere il Contratto secondo quanto descritto nell'Art. 17.

5. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non costituirà motivo di sospensione, diminuzione o ritardo dei pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni già effettuate.

6. Qualora a causa di un evento di Forza Maggiore o un Disastro la Società sia costretta a ripartire un numero ridotto di risorse su più clienti e affiliati, l'Amministrazione riceverà la stessa priorità in relazione a detta allocazione di quella attribuita agli altri clienti o affiliati della Società.

7. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non costituirà condizione per la Società di risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Risoluzione per inadempimento grave

1. Qualora una delle Parti si renda responsabile di un inadempimento grave ad uno degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Convenzione, la parte non inadempiente avrà il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454, cod. civ., inviando un'apposita PEC recante l'espreso invito ad adempiere entro e non oltre i novanta giorni successivi alla data di ricezione della detta comunicazione. Nel caso in cui la parte inadempiente non ponga rimedio nel termine previsto, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.

2. Per le condizioni e le modalità di risoluzione per grave inadempimento le Parti si atterranno a quanto riportato nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Risoluzione per disservizi

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., l'Amministrazione avrà il diritto di richiedere la risoluzione della Convenzione mediante invio di una PEC alla Società in cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso in cui la Società si renda inadempiente per il verificarsi di disservizi particolarmente gravi all'interno di un ambito di servizio per un certo periodo di tempo, o si ripetano in un arco temporale di 1 o più mesi consecutivi disservizi in relazione ai servizi che verranno individuati dall'Amministrazione come servizi pubblici essenziali.

4. La risoluzione avverrà di diritto con effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Società.

5. La risoluzione per disservizio potrà essere anche parziale, qualora i disservizi risultino riconducibili in modo specifico a particolari deficienze della Società nell'erogazione di uno o più servizi previsti dalla presente Convenzione.

Altre condizioni di risoluzione

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e con le modalità descritte nel medesimo articolo, nei seguenti casi:

a) Gravi violazioni da parte della Società delle obbligazioni assunte relativamente ai diritti sul software applicativo utilizzato dall'Amministrazione;

b) gravi violazioni in ordine alla proprietà delle informazioni e alle problematiche circa la riservatezza e la sicurezza delle informazioni rispetto alle previsioni;

c) mancato rispetto del ripristino seguente ad un disastro entro il limite

temporale individuato secondo le modalità di cui al precedente Art. 16;

d) mancato rispetto del ripristino seguente ad un evento di Forza Maggiore subito dal Fornitore entro il limite temporale individuato secondo le modalità di cui al precedente Art. 16;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione.

Adempimenti della Società successivi ad una causa di risoluzione della Convenzione

7. Successivamente al verificarsi di una causa di risoluzione della Convenzione la Società è in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di Trasferimento di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

ARTICOLO 18

RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, comunicandolo alla Società con PEC con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari:

a) a fronte di motivate ragioni di interesse pubblico;

b) qualora si verificano mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell'Amministrazione.

2. In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni previste dalla Convenzione, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi già attivati dall'Amministrazione.

3. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

4. In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società sarà tenuta al rispetto degli obblighi di Trasferimento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 19

MONITORAGGIO

1. La Società si obbliga a dare supporto al Ministero per le attività di monitoraggio previsto dall'art.14 bis, comma 2, lettera h) del Codice Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AgID n. 1/2021 del 20 gennaio 2021, anche qualora non ricorrano i limiti di obbligatorietà di cui alla citata circolare.
2. Il Ministero, attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata, effettuerà il monitoraggio di cui al comma 1.
3. La Società si obbliga a prestare la massima collaborazione all'attività della struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, i dati, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l'adempimento di tale compito, in coerenza con quanto previsto dalla presente Convenzione.
4. La Società, ove necessario, consentirà alla struttura di monitoraggio, nel rispetto delle procedure vigenti, l'accesso ai propri locali per espletamento delle attività di monitoraggio.

ARTICOLO 20

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. Il Ministero avrà facoltà di accesso ai locali della Società per il controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione. Tale accesso dovrà avvenire sulla base di modalità operative e nel rispetto della tempistica concordata.
2. La Società garantisce, con le modalità che saranno concordate, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La Società, nell'espletamento dell'incarico di cui alla presente Convenzione, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei Servizi previsti dalla presente Convenzione, ad attenersi ai principi ed ai valori

contenuti nel Codice etico.

4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del Codice etico che saranno attuati nel corso di vigenza del presente Convenzione, la Società si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.

5. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la Società stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia in aderenza alle direttive impartite dal Ministero.

6. Resta comunque inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità della Società per qualsiasi pretesa del Ministero, in qualunque modo relativa alla presente Convenzione, non potrà in ogni caso – incluso ove la violazione abbia comportato l'applicazione di penali ai danni della Società e/o lo scioglimento a qualsiasi titolo della presente Convenzione – eccedere (per tutti i danni) gli stanziamenti previsti dall' articolo 1.

ARTICOLO 21

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero nel caso la Società usi, per l'esecuzione della presente Convenzione, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.

2. La Società, conseguentemente, manleverà e terrà indenne il Ministero da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 22

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1. Il Ministero acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e

sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione della presente Convenzione (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Ministero potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Ministero in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. La Società si obbliga espressamente a fornire al Ministero tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Ministero in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione della presente Convenzione è di esclusiva proprietà del Ministero che ne potrà disporre liberamente.

5. Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società nell'esecuzione della presente Convenzione non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Ministero.

6. Restano esclusi dalla titolarità del Ministero tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, il Ministero potrà autorizzare la Società a commercializzare le applicazioni

software ed i prodotti del Ministero. In tale ipotesi la Società riconoscerà al predetto Ministero “royalty” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti dal Ministero.

8. In caso di inadempimento da parte della Società a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Ministero avrà facoltà di dichiarare risolto la presente convenzione.

ARTICOLO 23

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Attesa la specificità dei dati propri del Ministero e la loro rilevanza per il Paese, la Società è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica.

2. La Società, per lo svolgimento dei servizi previsti nella Convenzione si impegna ad adottare le procedure e gli strumenti di gestione della sicurezza più adeguati in attuazione delle Politiche per la Sicurezza definite dall'Amministrazione e coerenti con il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme alle normative della famiglia ISO 27000.

3. La Società in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT.

4. La Società si impegna affinché il CERT collabori con le strutture dell'Amministrazione preposte alla sicurezza delle informazioni (quali ad esempio il CSIRT-MI dell'Amministrazione) mettendo a disposizione, su Richiesta dell'Amministrazione, dati e informazioni utili a comprendere lo stato e l'andamento della sicurezza dell'informazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione.

5. La Società dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.

6. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla Società, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.

7. La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Ministero tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dal Ministero potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

5. La Società prende atto ed acconsente che in adempimento agli obblighi

di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Ministero, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. Il Ministero ha proceduto alla nomina della Società come Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

7. Accettando la nomina, di cui al precedente comma, la Società si obbligherà nel trattamento dei dati personali ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ed alle istruzioni per il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di gestione della violazione (data breach management).

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse agli stessi, ciascuna Parte comunicherà con PEC all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto

di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 26

REFERENTI DI CONVENZIONE E INFORMAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Ai fini della gestione della presente Convenzione le Parti individuano il proprio Referente operativo che verrà comunicato all'altra Parte entro 15 giorni dalla stipula.
2. Ai fini dell'espletamento delle comunicazioni previste dalla presente Convenzione verranno utilizzati le seguenti caselle di posta elettronica certificata: protocollosogei@pec.sogei.it, dgsis@postacert.istruzione.it

ARTICOLO 27

VALORE DEGLI ALLEGATI

1. La presente Convenzione si compone di n. 27 articoli e di n. 4 allegati che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Alla presente Convenzione vengono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato A “Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi”;
 - Allegato B “Documento di predisposizione dei Piani operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione”;
 - Allegato C “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
 - Allegato D “Piano di contratto pluriennale”.

SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A.

Ministero dell'istruzione